

**Concorso  
MINISTERO  
GIUSTIZIA**

**3000**

**POSTI  
Operatori  
data entry**

**MANUALE + QUIZ**

**PER LE PROVE SCRITTE**

**NLD**  
CONCORSI

## Capitolo 5 | LE FONTI DEL DIRITTO

### SOMMARIO:

I ● Premessa. 1. Norma e disposizione. - 2. L'interpretazione delle disposizioni giuridiche e il ricorso all'analogia. - 3. Le fonti del diritto. 4. Il sistema delle fonti del diritto e i criteri di risoluzione delle antinomie. II ● 1. Le fonti sulla produzione nell'ordinamento italiano. - 2. La gerarchia delle fonti nell'ordinamento italiano. - 3. Le fonti di livello costituzionale. - 4. Le fonti ordinarie. - 4.1. Le fonti rinforzate e atipiche. - 4.2. Principio di legalità e riserva di legge. - 5. Le fonti secondarie. - 6. Le fonti-fatto.

### I ► LE FONTI IN GENERALE

#### Premessa.

Le **fonti del diritto** sono tutti quegli **atti** e **fatti** idonei a **produrre le norme giuridiche** che compongono un ordinamento.

Gli ordinamenti giuridici contemporanei si caratterizzano per la pluralità delle fonti e per il diverso livello di provenienza delle stesse (nazionale, sovranazionale ed internazionale): si parla a questo proposito di **fonti multilivello**. Alcuni Autori hanno sottolineato come il diverso livello delle fonti che governano i sistemi giuridici contemporanei conduca ad una nuova dimensione della teoria di Montesquieu sulla separazione dei poteri. Non sembra, infatti, più opportuno parlare di una tripartizione dei poteri legislativo, amministrativo e giudiziario (e delle corrispondenti funzioni pubbliche), ma sarebbe piuttosto necessario pensare a una dislocazione delle funzioni pubbliche sui diversi livelli (SCUDIERO).

Anticipando brevemente quanto verrà spiegato nel prosieguo è possibile precisare che le fonti del diritto **vengono tradizionalmente distinte** in:

- **fonti di produzione** = quelle che creano, modificano o estinguono le norme giuridiche e che a loro volta si suddividono in:
  - **fonti fatto**: accadimenti naturali idonei, secondo l'ordinamento, a generare conseguenze sul piano giuridico;
  - **fonti atto**: provvedimenti normativi che creano, modificano o estinguono norme giuridiche;
- **fonti sulla produzione** = disciplinano il procedimento di formazione della norma giuridica;
- **fonti di cognizione** = permettono di conoscere le fonti di produzione. Si distinguono in:
  - **fonti di cognizione necessarie**: condizionano l'entrata in vigore di una norma, si pensi alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (dopo l'approvazione delle Camere il testo di legge deve essere promulgato dal Presidente della Repubblica e poi pubblicato in Gazzetta; salvo eccezioni, entrerà in vigore decorso un termine di 15 giorni - c.d. *vacatio legis* - dalla pubblicazione);
  - **fonti di cognizione non necessarie (o notiziali)** = svolgono una mera funzione pubblicitaria.

## 1. Norma e disposizione.

La **norma giuridica** è una “*prescrizione generale ed astratta che identifica ed enuncia gli interessi vigenti in un gruppo sociale od appresta le procedure per la loro tutela ed il loro concreto soddisfacimento e della quale, pertanto, deve essere garantita l’osservanza*” (MARTINES).

Una norma si definisce **giuridica** quando si è in presenza di determinate **caratteristiche**:

- **esteriorità** = *eteronomia* (la norma giuridica è posta in essere da un soggetto diverso dal suo destinatario) ed *oggettività* (la condotta qualificata dalla norma giuridica, a differenza di quella morale, è valutata oggettivamente, al netto cioè degli elementi intenzionali che ne costituiscono il movente soggettivo) (MODUGNO);
- **coercibilità** = presenza per ogni norma di una **sanzione** che si applica in caso di trasgressione. Su questo punto va detto, tuttavia, che alcune norme giuridiche – le cd. **norme non coattive** - non esprimono un comando; si pensi alle norme che attribuiscono **capacità, diritti, potestà, situazioni giuridiche attive in genere**, a quelle **istituzionali**, a quelle **organizzative, permissive, definitorie, promozionali o programmatiche**, o, ancora, a quelle **d’incentivazione**;
- **generalità** = attitudine della norma a regolare categorie di fatti o di comportamenti senza riferimento a situazioni o soggetti determinati;
- **astrattezza** = le previsioni contenute nell’atto sono suscettibili di indefinita ripetibilità ed applicabilità ai casi concreti (CRISAFULLI);
- **innovatività** = attitudine dell’atto a modificare definitivamente l’ordinamento giuridico.

La norma deve essere distinta dalla **disposizione**, la quale rappresenta l’ “unità minima” di un atto normativo (MODUGNO). La **disposizione** è un **enunciato normativo dotato di senso autonomo, contenuto nel testo di un atto normativo**. Ad esempio, l’art. 12 Cost. (“*La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni*”) è un articolo, composto da un solo comma, contenente una sola disposizione. La **norma**, invece, è la disposizione interpretata, ossia è il **significato di una disposizione**. Ogni disposizione può produrre **più norme**, le quali possono essere tra di loro:

- **compatibili**, come ad esempio l’art. 9, co. 1, Cost. (“*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*”), in cui ritroviamo:
  - norma 1. la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura;
  - norma 2. la Repubblica promuove la ricerca scientifica;
  - norma 3. la Repubblica promuove la ricerca tecnica.
- Oppure **incompatibili**, come ad esempio l’art. 59, co. 2, Cost. secondo cui “*il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario*”, da cui si ricavano due norme tra loro incompatibili:
  - **norma 1**: il limite di cinque senatori a vita è il limite massimo di nomine a disposizione di ciascun Presidente (indipendentemente dal numero complessivo di senatori a vita presenti in Senato);
  - **norma 2**: il limite di cinque senatori a vita è il limite massimo di senatori a vita presenti complessivamente in Senato (la questione è, per vero, controversa e i diversi Presidenti della Repubblica succedutisi hanno interpretato la disposizione costituzionale nell’uno o nell’altro senso).

Una norma può anche nascere dal **combinato disposto** di più disposizioni. Prendiamo ad esempio l’art. 2 c.c.: “*La maggiore età si acquista al compimento del diciottesimo anno*” e l’art. 48, co. 1, Cost.: “*Sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età*”. Dal combinato disposto

**MAPPA CONCETTUALE**

